

**N. 08310/2014 REG.PROV.PRES.  
N. 00602/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente ff**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2014, proposto da:

Valentina Summa, rappresentata e difesa dagli avv. Elena Spina, Francesco Americo, con domicilio eletto presso  
lo studio del secondo in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Usl - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliario ex lege;

*nei confronti di*

Davide Tutino;

*per l'annullamento*

della graduatoria definitiva di merito - di cui al bando n. 82/2012 - classe di concorso A037 nella parte in cui il ricorrente non è inserito correttamente con il giusto punteggio, nonché nella parte in cui l'Amministrazione nella compilazione della stessa graduatoria del concorso non prende atto di tutti i titoli dichiarati dal ricorrente ed omette di valutarli e di tutti gli atti generali di estrema non conosciuti;

del bando di concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 2012 e della Tabella di valutazione titoli allegata allo stesso bando e tutti gli atti connessi e/o collegati antecedenti e conseguenti, di estrema sconosciuti relativamente alla compilazione delle graduatorie di merito e all'assegnazione dei punteggi, compresi i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei titoli nel caso in cui fossero interpretati in maniera negativa per il ricorrente compreso il decreto che ha approvato la graduatoria definitiva del 31 ottobre 2013 per la classe di concorso A037 e per l'obbligo di provvedere della P.A. per il riesame della posizione del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 26 marzo 2014 e con la quale il ricorrente chiede di essere autorizzato a notificare

il ricorso per pubblici proclami;

Avuto riguardo al precedente specifico della sezione in materia di notificazione per pubblici proclami in via telematica (ordinanza n. 9506 del 7 novembre 2013);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami da parte ricorrente mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa

consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e

l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Autorizza parte ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Manda la Segreteria di comunicare il presente decreto, anche a mezzo PEC, ai difensori costituiti nonché all'amministrazione resistente.

Così deciso in Roma il giorno 23 aprile 2014.

**Il Presidente ff**  
**Pierina Biancofiore**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 23/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)